

## FOGLIO INFORMATIVO

# EE - CREDITI DOCUMENTARI E GARANZIE RICEVUTE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

#### Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca di Bologna – Nome e Cognome ..... Cod. Dipendente .....

Promotore con mandato – Nome e Cognome ..... Nr. Iscrizione Albo .....

Telefono e E-mail .....

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

#### Struttura e funzione economica

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

Si ha un credito documentario export quando il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore. Nel caso in cui, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, venga aggiunta la conferma da parte di altra banca, tale atto costituisce un impegno inderogabile della banca confermatrice, che si aggiunge a quello della banca emittente, ad onorare una presentazione conforme di documenti.

Il credito documentario è disciplinato da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Una particolare tipologia di credito documentario, assimilabile ad una garanzia, è data dalla lettera di credito stand-by: trattasi di un impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito.

La fideiussione è una delle forme tecniche con cui si realizzano i "crediti di firma", operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui. In sostanza la banca "impegna" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela. Entro i termini di validità degli impegni la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia, in tal caso, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla banca.

In particolare, la fideiussione è l'obbligazione personale che un soggetto assume verso un creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione altrui (cfr. art. 1936 C.C.). Pertanto, con la fideiussione la banca emittente garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un cliente nei confronti di un terzo.

Si distingue fra fideiussioni passive (emesse dalla nostra banca per ordine e conto nostra clientela, in presenza di adeguata linea di credito concessa al cliente) e fideiussioni attive (emesse da banca estera a favore di nostri clienti le quali, su richiesta della Corrispondente estera, possono essere da noi confermate).

**Nel commercio internazionale vengono in genere utilizzate le garanzie a prima richiesta e senza eccezioni; la funzione di tali clausole è di rendere la garanzia autonoma rispetto al rapporto principale, in modo da consentire al beneficiario di pretendere immediatamente il pagamento da parte della banca garante con la semplice affermazione che il**

**debitore/ordinante risulta inadempiente.**

Le caratteristiche principali sono:

- **Autonomia:** la garanzia costituisce un impegno distinto dall'obbligazione principale,
- **Astratezza:** la garanzia è svincolata dalla causa che l'ha generata,
- **Formalismo:** l'escussione della garanzia si basa sul riscontro documentale e non è subordinata all'accertamento dell'inadempienza.

Le principali tipologie di garanzie utilizzate nel commercio internazionale sono le seguenti :

- *Bid-Bond:* garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto.
- *Performance Bond:* garanzia di « buona esecuzione » del contratto.
- *Advance payment bond:* garanzia di restituzione del pagamento anticipato contrattualmente previsto.
- *Lettera di garanzia per il pagamento di merci:* rilasciata garanzia del pagamento posticipato di importazioni .
- *Fideiussioni per il ritiro di merci in mancanza di polizza di carico:* consente al destinatario di ritirare le merci in assenza della polizza di carico(titolo rappresentativo delle merci).
- *Lettera di Credito Stand-by:* deriva dalla fusione delle caratteristiche fondamentali del credito documentario e delle garanzie: nasce come garanzia di una obbligazione contrattuale e, in caso di inadempienza, opera come credito documentario.

**Principali rischi (generici e specifici)**

- il cliente, richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;;
- rischio paese e della banca emittente: possibilità di insolvenza della banca emittente o impedimenti ad effettuare il pagamento dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del paese della banca emittente;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di de-nominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- qualora la banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito si rivarrà sul cliente che ha richiesto l'emissione del credito di firma;
- di norma le fideiussioni sono soggette al diritto dello stato di emissione; pertanto in caso di controversie la banca obbligata e quindi l'ordinante potrebbero essere comunque oggetto di escussione.

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
<b>CREDITI DOCUMENTARI</b>	
<b>COMMISSIONI</b>	
COMMISS. CONFERMA	Da concordare
COMMISS. UTILIZZO	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: 0,15% Minimo: € 75,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: 0,2% Minimo: € 75,00
COMMISS. ACCETTAZIONE/PAGAMENTO DIFFERITO	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: 0,15% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: 0,2% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. INCASSO / GENERICHE	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: 0,15% Minimo: € 1,55 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: 0,15% Minimo: € 1,55
<b>SPESE</b>	
SPESE MODIFICA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 50,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 50,00
SPESE NOTIFICA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 75,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 100,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Recupero eventuali spese/commissioni reclamate da corrispondenti
SPESE UTILIZZO	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 20,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 20,00
SPESE INCASSO / GENERICHE	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 8,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 8,00
SPESE CORRIERE	Recupero spese vive
SPESE INCASSO (DIVISA) / DOLLARO STATI UNITI	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 8,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 10,00
<b>GARANZIE</b>	

<b>SPESE</b>	
SPESE NOTIFICA GARANZIA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 75,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 100,00
SPESE MODIFICA GARANZIA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 50,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 50,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Recupero eventuali spese/commissioni reclamate da corrispondenti
SPESE ESTINZIONE GARANZIA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 15,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 15,00
<b>GIORNI</b>	
DATA DISPONIBILITA' / GENERICHE	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: 2 giorni lavorativi CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: 2 giorni lavorativi
DATA VALUTA / GENERICHE	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: In giornata CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: In giornata
ACCREDITO INCASSO	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: 2 giorni lavorativi CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: 2 giorni lavorativi
ADDEBITO SPESE / COMMISS.	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: In giornata CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: In giornata
<b>SPESE VARIE</b>	
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA / POSTA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 0,54 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 0,54
CASELLARIO POSTALE INTERNO	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 0,54 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 0,54
NON INVIATA	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 0,54 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 0,54
CASELLARIO ELETTRONICO	CREDITI DOC EXPORT DEROGABILI: € 0,00 CREDITI DOC EXPORT TRASPARENZA: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per produzione altra documentazione alla clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd)	€ 5,00
Spese per invio altra documentazione alla clientela	Secondo tariffa postale in vigore
- canale on-line	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	
- Archivio cartaceo inhouse	€ 5,97 €
- Archivio cartaceo c/to outsourcer	€ 5,54
- Archivio elettronico	€ 3,08

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso/Estinzione rapporto

Il recesso da parte della Banca può essere pattuito in sede di emissione della garanzia, in relazione al rapporto garantito; il cliente può recedere dal contratto di controgaranzia ad estinzione avvenuta del credito di firma. Il credito di firma si estingue in caso di pagamento da parte della Banca a fronte di richiesta di escussione da parte del beneficiario; nel caso sia stata inserita una scadenza, il credito di firma si estingue alla data di scadenza stessa.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il rapporto si chiude:

- con la notifica al cliente dell'emissione della garanzia da parte della banca estera e l'addebito delle spese da parte della Banca;
- alla scadenza del credito di firma in assenza di richiesta di escussione alla Banca; nel caso di escussione e pagamento da parte della Banca, il rapporto si chiude quanto il cliente ha rimborsato integralmente alla Banca le somme complessive pagate.

### Reclami e conciliazione stragiudiziale

1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:

(i) può inviare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100) e-mail ([info@bancadibologna.it](mailto:info@bancadibologna.it)), PEC ([info@cert.bancadibologna.it](mailto:info@cert.bancadibologna.it)); l'Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo;

(ii) può rivolgersi, se non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra) e prima di ricorrere al giudice, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) ovvero chiedendo presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure alla propria filiale della banca.

Resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria dopo aver avviato il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità ai sensi del D. Lgs. 28 del 4.3.2010 e come stabilito dalla L. 98/2013.

2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 e salvo diverso accordo tra le parti, dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).

## LEGENDA

<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<b>Apertura</b>	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
<b>Prestazione prevista dal credito</b>	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a

	ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
<b>Modifica</b>	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
<b>Utilizzo</b>	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
<b>Rischio Paese</b>	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)
<b>Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria</b>	Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali
<b>Cambio</b>	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.
<b>Valuta</b>	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice.